



All. B

COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali

AVVISO

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI (CASA DELL'ACQUA) CON DOPPIO EROGATORE DI ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA SU AREE PUBBLICHE COMUNALI CAPITOLATO SPECIALE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Alcamo, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere, su alcune aree nella propria disponibilità, l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gassata.

Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "concessionario") deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, postazioni per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto. Le "case dell'acqua" saranno realizzate su area di proprietà del Comune.

2. DURATA

La durata sperimentale della concessione è fissata in anni 5 (rinnovabile di altri 5 anni a discrezione dell'Amministrazione) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni (o frazione), qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

3. ALLOCAZIONE DELLA STRUTTURA

Le aree per installare le casa dell'acqua, di proprietà comunale sono le seguenti:

- Piazza Falcone e Borsellino
- Piano Santa Maria
- Piazza Bagolino
- Piazza della Repubblica
- Piazza Pittore Renda
- Via Nino Bixio – Largo San Domenico Savio
- zona ERP Gammara
- Zona Villaggio Regionale
- Via Ugo Foscolo
- Via Padre Pino Puglisi
- Via Rocco Chinnici

- Via Sen.Parrino
- Via Discesa Santuario
- Via Pietro Lombardo

Nei vari siti la posizione esatta verrà concordata tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria.

4. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'installazione delle "Casa dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

5. REQUISITI TECNICI MINIMI

Ogni postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerate.

L'impianto dovrà prevedere:

- display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- impianto di allarme e videosorveglianza;
- filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- addizionale CO₂;
- pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole.

I materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare: 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione", D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Il Concessionario dovrà rigorosamente osservare i disposti di cui al:

- Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- D.M. Salute 174104 "Regolamento concernente materiali e oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"
- D.Lgs. 311/2001 e s.m.i "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"
- D.M. Salute 2512012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature formalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" nonché ogni altra disposizione normativa o regolamentare in materia, vigente o sopravvenuta.

L'amministrazione è sollevata da ogni possibile onere economico per la realizzazione e gestione della "casa dell'acqua" e resterà a carico del concessionario l'onere di garantire il perfetto funzionamento dell'impianto e la responsabilità verso terzi, in caso si verificassero danni derivanti dall'utilizzo degli impianti. La ditta inoltre dovrà garantire il ripristino delle aree pubbliche nelle condizioni in cui sono state consegnate prima della concessione.

6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

- a) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;

- b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata, dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- c) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si segnala che le reti interessate saranno individuate dalle parti affinché non siano troppo distanti dal punto previsto per la realizzazione della "Casa dell'acqua";
- d) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della "Casa dell'acqua", la gestione degli impianti e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;
- e) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali, il concessionario potrà usare le pareti libere delle strutture realizzate, come spazi di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio, per un massimo di 1 mq. Sulle pareti delle strutture realizzate è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
- f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare il consumo di acqua potabile, dell'energia elettrica e dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;
- g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari (ASP, ARPA, etc.);
- h) effettuare, a propria cura e spese, almeno 12 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;
- i) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione che favoriscano la diffusione dell'utenza
- j) impegno a mantenere invariato il prezzo offerto per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio; qualsiasi variazione successiva in aumento del prezzo offerto dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante;
- j) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- k) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;
- l) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;
- n) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione.

Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano". Il concessionario ha facoltà di utilizzare le strutture costruite, con l'assenso del Comune di Supersano e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, per l'installazione di distributori automatici aggiuntivi di prodotti diversi dall'acqua.

La ditta dovrà provvedere al pagamento del canone per tassa per lo smaltimento dei rifiuti, se dovuta.

7. CORRISPETTIVI

Il Comune di Alcamo riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi, sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della concessione.

L'importo che il concessionario deve versare al comune per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere versato con le modalità previste dal vigente regolamento COSAP approvato con delibera di C.C. n. 173 del 18/12/200 (il regolamento è consultabile sul sito del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it – regolamenti pag. 4). Il primo importo deve essere versato per intero prima della stipula del contratto di concessione.

8. ONERI A CARICO DEL COMUNE

Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune di Alcamo.

9. VIGILANZA E CONTROLLI

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune di Alcamo la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

10. RESPONSABILITÀ

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame. Tenendo sollevato il Comune di Alcamo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessari allo scopo.

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune di Alcamo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti dell'articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell'acqua;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- mancato pagamento importo concessione di suolo pubblico al Comune di Alcamo

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che danno determinato la risoluzione. Verificatosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni

12. VARIANTI

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale.

13. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare per iscritto alla stazione appaltante, entro due giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente acceso esclusivamente presso banche o presso società Poste Italiane spa dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di inadempimento agli obblighi della tracciabilità finanziaria, il Comune di Alcamo procederà all'immediata risoluzione del contratto.

15. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trapani

16. FORMA CONTRATTUALE

La forma contrattuale è quella della scrittura privata (convenzione da registrare in caso d'uso a cura della ditta concessionaria).

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.ssa Ciaccio Elena

Il Dirigente

F.to Ing. Enza Anna Parrino